



Unione Nazionale Cooperative Italiane



# *Rassegna Stampa*

*del*

***15 giugno 2026***

## Piccoli Comuni, solo uno su cinque offre tutti i servizi di base

*Aree da rilanciare. Solo il 19,6% dei centri con meno di 5.000 abitanti ha farmacia, sportello bancario, ufficio postale e distributore di carburante, mentre la maggioranza ne garantisce soltanto due*

Marta Casadei Enrico Schlitzer

Se il paradigma del “piccolo è bello” a livello imprenditoriale ha mostrato tutta la sua fragilità nell’incontro-scontro con la globalizzazione, la crisi demografica ha avuto un effetto simile sulla vita nei centri con meno di 5mila abitanti: spopolati, perdono servizi e, nonostante le strategie messe in atto fino a ora e gli incentivi stanziati, non riescono a risalire la china. Tanto che oggi meno di un piccolo Comune su cinque (19,6%), in Italia, offre tutti e quattro i seguenti servizi di base: farmacia, distributore di carburante, sportello bancario e ufficio postale.

È questa una delle conclusioni dell’indagine condotta dal Sole 24 Ore del Lunedì sulla disponibilità di servizi di prossimità nei centri minori, frutto dell’elaborazione dei dati comunali di Banca d’Italia, Poste Italiane (sulla diffusione dei punti Polis, ndr ), ministero delle Imprese e del Made in Italy e ministero della Salute aggiornati a maggio o a giugno 2026. L’analisi include solo i Comuni in senso proprio ed esclude frazioni e località.

### La fotografia

I Comuni italiani sotto i 5mila abitanti sono 5.519 e ospitano oltre 9,6 milioni di persone, il 16,4% della popolazione nazionale. Si concentrano soprattutto nel Nord-Ovest (42,6%) e nel Sud (34%), poi nel Nord-Est (12,8%) e nel Centro (10,7%). Nel complesso, l’80,4% di questi Comuni, definiti piccoli in base alla classificazione Istat basata sulla popolazione residente, manca di uno o più dei servizi presi in esame, con un quadro più critico nei territori montani, dove la quota sale all’83,2 per cento. Se si considera tutta la platea di questi piccoli Comuni, poco meno della metà (48,6%) offre al massimo due servizi, mentre sono in netta minoranza (3,2%) quelli che non hanno nemmeno uno tra farmacia, ufficio postale, distributore di carburante e sportello bancario. Nelle aree rurali il problema si acuisce perché tocca anche i servizi pubblici di base: secondo l’Istat – guardando l’ultimo aggiornamento del 2022 – da un Comune sotto i 5mila abitanti servono in media 35 minuti d’auto per arrivare al centro più vicino dotato di tre presidi di base: un pronto soccorso, una scuola superiore con indirizzo sia liceale sia tecnico-professionale, e una stazione ferroviaria di livello medio-alto.

Nel 2026 le carenze non risparmiano neppure i centri più popolosi: tra i Comuni con meno di 10mila residenti circa tre su quattro (74,4%) restano scoperti su almeno uno dei

servizi analizzati mentre il 13,4% ne offre soltanto uno.

## **I servizi**

Stringendo il focus sui singoli servizi, le farmacie rappresentano il più diffuso: mancano solo nel 13,5% dei piccoli centri. A seguire, gli uffici postali Polis di Poste Italiane (21,7%) mentre risultano più carenti le pompe di benzina (52,4%) e gli sportelli bancari (60,7%). Un dato, quest'ultimo, che sconta una tendenza ormai di lungo corso e non solo nei piccoli centri: la riduzione delle filiali, legata anche all'aumento della penetrazione dei servizi bancari telematici. I quattro servizi hanno seguito andamenti diversi: se gli sportelli calano, la rete italiana dei distributori di carburante continua a crescere. Escludendo le stazioni autostradali, nel 2026 gli impianti per il rifornimento sono aumentati del 2,7%, fino a 21.351 unità; la quota di piccoli centri serviti è invece rimasta pressoché stabile negli ultimi anni, intorno al 45,1% tra i Comuni sotto i 10.000 abitanti. Gli uffici postali considerati nell'indagine sono quelli che rientrano nel progetto Polis di Poste Italiane (si veda l'articolo sotto), in corso di implementazione, mentre l'offerta di farmacie è rimasta relativamente stabile: nel 2026 l'86,5% dei Comuni sotto i 5mila abitanti risulta servito da almeno una farmacia, in lieve aumento rispetto all'85,8% registrato nel 2016. La crescita è stata più marcata nei Comuni montani, dove la copertura è salita di un punto percentuale.

## **Politiche e incentivi inefficaci**

L'indagine sulla presenza di servizi di base nei piccoli centri in Italia evidenzia come i Comuni montani, i territori rurali e, più in generale, le aree interne del Paese continuano a scontare un impoverimento. Nonostante siano stati messi in campo strumenti per arginare questa emorragia di persone e di servizi.

Uno di questi è la Strategia nazionale per le aree interne (Snai) che è stata lanciata oltre dieci anni fa e nel 2025 è sfociata in un Piano Strategico, ma con risultati tutt'altro che incoraggianti. Basti pensare che (si veda Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2026) secondo le previsioni di pagamento al 30 giugno 2026, a causa di una serie di ritardi a catena nell'attuazione si è riusciti a spendere poco più della metà (706,5 milioni) degli 1,2 miliardi di euro stanziati per la programmazione 2014-2020. La nuova Strategia, relativa al periodo 2021-27, dovrebbe riguardare 127 aree (contro le 72 della Snai 2014-20), abitate da oltre 4,5 milioni di italiani. Ma è ancora in corso di definizione. La Snai è sostenuta da fondi nazionali, fondi europei tra cui i Fesr, Fse/Fse+ e i Feasr e dal 2022 anche dei fondi Prnr: la Missione 5 ha assegnato alla Snai circa 825 milioni di euro.

Nel 2025 è stata approvata anche la nuova legge sulla montagna (legge 131/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre) che, oltre a una nuova classificazione dei Comuni montani, ha introdotto bonus nascita e incentivi fiscali di diverso tipo, tra cui crediti d'imposta sull'acquisto di immobili, sugli investimenti di agricoltori e silvicoltori e sulle iniziative imprenditoriali dei giovani. L'attuazione della normativa, però, è demandata a una serie di decreti ministeriali specifici che ancora non sono stati emanati.

# Software, mix di incentivi ma il cloud per ora è fuori

*La mappa. L'iperammortamento attivo da venerdì si aggiunge al mosaico di misure settoriali ma non si applica alle soluzioni gestite via web*

Giuseppe Giordano Umberto Mazzucco Ranieri Villa

Un mosaico di incentivi al quale si è appena aggiunta l'ultima tessera, anche se priva della parte potenzialmente più interessante. È il quadro – frammentato per destinatari e finalità – delle misure attualmente operative per sostenere gli investimenti in software e digitalizzazione delle imprese italiane.

La tessera che per ultima si è aggiunta è l'iperammortamento, le cui domande sono aperte dalle 12 di venerdì scorso (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 giugno). La ragione per cui è priva della parte potenzialmente più interessante è che lo strumento esclude i software as a service (SaaS), cioè, in pratica, le soluzioni in base alle quali, invece di installare un software sui propri sistemi, l'utente accede via internet al software stesso pagando un canone. Ma andiamo con ordine.

## **Il contesto italiano**

Secondo i dati Eurostat, nel 2025 solo il 16,4% delle imprese italiane utilizzava strumenti di intelligenza artificiale, contro il 26% della Germania e oltre il 40% dei Paesi nordici come Danimarca e Finlandia. L'Ocse segnala che gli investimenti italiani in asset intangibili – software, dati, ricerca e sviluppo – restano tra i più bassi dell'area euro, mentre nelle economie avanzate gli investimenti reali in software sono triplicati dal 2008 a fronte di una crescita aggregata di appena il 12% per i macchinari. La crescita della produttività si è spostata dagli asset fisici agli asset intangibili, con la conseguenza che il valore non nasce più solamente dalla macchina, ma dal software che la rende “intelligente”.

## **I canoni non capitalizzabili**

In questo contesto, l'iperammortamento reintrodotta dalla manovra 2026 è, sulla carta, un interessante incentivo per sostenere gli investimenti in beni strumentali tecnologici: una maggiorazione del costo di acquisizione fino al 180% per investimenti, aperta a tutte le imprese, di tutti i settori, di tutte le dimensioni, indipendentemente dall'ubicazione, senza bandi né graduatorie, operativa in dichiarazione dei redditi come variazione in diminuzione del reddito imponibile.

Come detto, però, l'agevolazione esclude i software as a service. Tecnicamente, i canoni SaaS non sono capitalizzabili come immobilizzazioni immateriali: sono costi di esercizio imputati a conto economico, e l'iperammortamento si applica esclusivamente sui beni ammortizzabili.

Il decreto attuativo estende l'agevolazione anche ai beni acquisiti in leasing finanziario, ma non ai canoni di abbonamento. La logica contabile è corretta. Ma il problema è che i grandi vendor internazionali hanno abbandonato il modello della licenza perpetua on-premise. Oggi l'intelligenza artificiale, la cybersecurity, il monitoraggio predittivo, la gestione della supply chain sono erogati in abbonamento. Il software as a service rappresenta circa l'80% del mercato del cloud.

La questione non è nuova, e, peraltro è stata già anche risolta in passato. Infatti, nel 2017 la circolare 4/E dell'agenzia delle Entrate aveva escluso il SaaS dall'iperammortamento 4.0 con la stessa logica. Il legislatore era poi intervenuto con la manovra 2019 (legge 145/2018, comma 229), aprendo i canoni cloud tra le spese agevolabili «per la quota imputabile per competenza», orientamento ribadito dalla circolare 8/E del 2019 e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2024.

### **Le altre misure**

Chi cerca alternative trova, come detto, un sistema frammentato per destinatari e finalità (si veda la scheda in pagina). La Simest – nelle misure per Transizione Digitale ed E-commerce – ammette piattaforme cloud e software in abbonamento, ma solo nell'ambito di progetti di internazionalizzazione.

Il programma Digital Transformation di Mimit/Invitalia offre un mix di 10% a fondo perduto e 40% di finanziamento agevolato e copre anche i canoni per l'utilizzo di programmi informatici, ma è riservato alle sole Pmi.

Smart&Start Italia finanzia soluzioni digitali con prestiti a tasso zero fino all'80% delle spese ammissibili, ma è accessibile esclusivamente alle startup innovative con piani tra 100mila e 1,5 milioni di euro.

On-Oltre Nuove Imprese copre software gestionali e applicazioni di AI, blockchain e internet of things con agevolazioni fino al 90% delle spese, ma è rivolto a piccole imprese costituite da non più di 60 mesi la cui compagine societaria sia composta per oltre la metà da under 36 o da donne.

Nessuno di questi strumenti è accessibile a qualsiasi impresa italiana che voglia “solo” investire in software cloud o intelligenza artificiale per migliorare la propria produttività. Il risultato è un mosaico di misure che, prese singolarmente, hanno una loro coerenza, ma che nel complesso non coprono il mercato reale degli investimenti digitali.

L'iperammortamento potrebbe essere il “veicolo” giusto per agevolare i SaaS creando così un sostegno universale, automatico e tecnologicamente neutro. La misura copre gli investimenti fino al 30 settembre 2028, perciò il tempo per intervenire c'è, prendendo spunto dal precedente normativo del 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# LE AGEVOLAZIONI

1

Nuovo Iperammortamento

Normativa

Legge 199/2025, articolo 1, commi 427-436; Dl 38/2026

Periodo di applicazione

2026-30 settembre 2028

Ambiti tecnologici

Software acquistato (licenze perpetue), sistemi It, piattaforme digitali (Allegati IV-V: software 4.0/5.0, AI, automazione, cybersecurity software - solo se capitalizzabili come immobilizzazioni immateriali)

SaaS ammissibile

No, solo software acquistato

Dimensioni aziendali

Tutte

Tipo agevolazione

Maggiorazione del costo d'acquisto, ai fini degli ammortamenti (deduzione fiscale)

Aliquota/importo

180% (fino 2,5 milioni di euro);

100% (2,5-10 milioni di euro);

50% (10-20 milioni di euro)

Note operative

Il cumulo è ammesso a condizione che il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo e non porti al superamento del costo totale sostenuto. La base di calcolo per la maggiorazione è assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi già ricevuti per gli stessi investimenti.

2

Simest - Transizione Digitale o Ecologica

Normativa

Fondo 394/81 – disciplina Simest

Periodo di applicazione

Rifinanziamenti periodici

## Ambiti tecnologici

Software (integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali), cloud computing, piattaforme digitali, transizione digitale, rafforzamento patrimoniale

Saas ammissibile

Si

Dimensioni aziendali

Pmi, Mid-Cap, Grandi imprese (con vocazione internazionale)

Tipo agevolazione

Finanziamento a tasso agevolato + cofinanziamento  
a fondo perduto

Aliquota/importo

Finanziamento a tasso agevolato (6-8 anni);

Fondo perduto: 10% (max 100mila euro); 20% (max 200mila euro) per energivore e imprese con requisiti «energy» e 30% (Pmi in misura specifica «Energia per la competitività internazionale») sino al 31 dicembre 2026

Note operative

Almeno il 10% o 20% o 50% per investimenti digitali e il residuo per il rafforzamento patrimoniale; imprese esportatrici; rifinanziamenti periodici

3

Simest – E-commerce

Normativa

Fondo 394/81 – disciplina Simest

Periodo di applicazione

Rifinanziamenti periodici

Ambiti tecnologici

Piattaforme e-commerce, software per la gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni con Erp, Crm, AI e realtà aumentata

Saas ammissibile

Si

Dimensioni aziendali

Pmi, Mid-Cap, Grandi imprese (con vocazione internazionale)

Tipo agevolazione

Finanziamento a tasso agevolato + cofinanziamento  
a fondo perduto

Aliquota/importo

Finanziamento a tasso agevolato (4 anni); cofinanziamento a fondo perduto 10% (max 100mila euro) o 20% (max 200mila euro)

Note operative

Canoni SaaS ammessi se riferiti a piattaforme/servizi digitali direttamente connessi alla vendita su mercati esteri e sostenuti nel periodo di realizzazione del progetto

4

Nuova Sabatini

Normativa

Legge 199/2025, articolo 1, comma 468 ha rifinanziato la misura con 650 milioni di euro per il periodo 2026 e 2027

Periodo di applicazione

2017-2027

Ambiti tecnologici

Software applicativi di proprietà e a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato o determinato, tecnologie digitali

SaaS ammissibile

No

Dimensioni aziendali

Pmi

Tipo agevolazione

Finanziamento bancario/leasing agevolato + contributo in conto impianti (pari al valore degli interessi calcolati)

Aliquota/importo

Finanziamento agevolato fino a 4 milioni di euro;  
contributo conto impianti (interesse annuo pari al 2,75-3,575%)

Note operative

Gestione tramite banca previa richiesta da parte della Pmi

5

Digital Transformation (Mimit/Invitalia)

Normativa

DI 19/2024; gestione Invitalia

Periodo di applicazione

Dal 2020

Ambiti tecnologici

Software, costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo dei programmi informatici, sistemi di e-commerce, di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things  
Saas ammissibile

Sì

Dimensioni aziendali

Micro, piccola e media impresa

Tipo agevolazione

Finanziamento agevolato, contributo diretto alla spesa e contributo in conto capitale

Aliquota/importo

10% contributo a fondo perduto;

40% finanziamento agevolato

Note operative

Procedura informatica, identificazione del compilatore tramite Spid o Cns o identità digitali di Invitalia

6

Smart&Start Italia (Invitalia)

Normativa

Dm 24 settembre 2014  
(e successive modifiche)

Periodo di applicazione

Dal 2014

Ambiti tecnologici

Soluzioni digitali e tecnologiche delle startup innovative: componenti hardware e software, licenze relative all'utilizzo di software

Saas ammissibile

Sì

Dimensioni aziendali

Startup innovative

Tipo agevolazione

Finanziamento a tasso zero;

contributo a fondo perduto per le startup con sede nel Centro-Sud Italia

Aliquota/importo

Finanziamento a tasso zero dell'80% delle spese ammissibili (90% se startup costituita interamente da donne e/o da giovani under 36);

contributo a fondo perduto del 30%

Note operative

La misura finanzia piani di impresa con spese comprese tra 100mila euro e 1,5 milioni di euro

7

ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero (Invitalia)

Normativa

Dm 4 dicembre 2020  
(e successive modifiche)

Periodo di applicazione

Dal 2020

Ambiti tecnologici

Adozione di software digitali per la gestione e/o l'organizzazione aziendale e/o per la gestione della logistica; programmi informatici, tecnologie e applicazioni emergenti relativi a AI, blockchain e internet of things

SaaS ammissibile

Sì

Dimensioni aziendali

Micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi in cui i soci sono soggetti di età compresa tra 18 e 35 anni ovvero da donne

Tipo agevolazione

Finanziamento a tasso zero + contributo a fondo perduto

Aliquota/importo

Il mix di agevolazioni può coprire fino al 90% delle spese

Note operative

## L'incentivo sostiene progetti fino a 3 milioni di euro

## Sull'estensione del bonus lo scoglio delle risorse

Carmine Fotina

La versione definitiva del provvedimento attuativo della nuova Transizione 5.0 non ha riservato ulteriori sorprese: i software in modalità cloud computing sono esclusi dal piano di incentivi. Il decreto interministeriale del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e del ministero dell'Economia (Mef) è stato pubblicato giovedì scorso e venerdì è partita la piattaforma del Gse sulla quale le imprese possono caricare le comunicazioni preventive dei progetti, ma i software erogati in modalità as a service (SaaS), cioè attraverso canoni di abbonamento, e in quanto tali non soggetti ad ammortamento tradizionale, non sono ammessi all'iperammortamento.

L'esclusione è frutto di rilievi tecnici mossi dalla Ragioneria dello Stato alla prima versione del decreto attuativo, che invece conteneva un'interpretazione estensiva, sulla falsariga di quanto avvenuto nell'ambito dell'iperammortamento previsto dalla legge di Bilancio 2019 che includeva i software in modalità cloud tra i beni immateriali incentivabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza dell'agevolazione. Ad ogni modo, secondo quanto si è potuto ricostruire, al momento non ci sono grandi spiragli per immaginare un ripensamento a breve attraverso un'eventuale norma primaria.

Durante l'ultima assemblea di Confindustria, c'è stata sul tema un'apertura in chiave di principio da parte della premier Giorgia Meloni – «è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo» è stato un passaggio del suo intervento. A sua volta il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea, aveva tenuto a puntualizzare che la proposta del Mimit prevedeva anche il cloud, «ora – aveva poi aggiunto – stiamo lavorando con il ministero dell'Economia perché sia ricompreso». Tuttavia, il confronto a livello tecnico al momento non ha sbloccato la partita. Dagli uffici dell'Economia sarebbe stata avanzata l'ipotesi di individuare un differente tipo di nuova agevolazione per i software in modalità cloud, magari nella forma di voucher/contributi (in aggiunta a strumenti già esistenti), in modo da dribblare il problema che consiste nel fatto che un prodotto pagato con canoni di abbonamento sfugge alle regole dell'ammortamento tradizionale sulle quali si basa la maxi-deduzione del nuovo piano Transizione 5.0.

Una soluzione che non sembrerebbe convincere, almeno per ora, i tecnici del Mimit, nella consapevolezza che separare il cloud dalla digitalizzazione 5.0, da un punto di vista di procedure e documentazione, potrebbe rappresentare una complicazione per le stesse aziende. Oltre al tema delle risorse, ovviamente, perché i voucher potrebbero essere a carico del bilancio del Mimit e non più del Mef.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Nuove imprese, non solo credito

*Il quadro. Cresce il numero di banche digitali e fintech che offrono servizi online per supportare chi avvia realtà imprenditoriali. Al conto corrente si affiancano così sempre più strumenti: dalla gestione delle scadenze fiscali a quella delle buste paga*

Marco Barlassina



E se il problema dell'imprenditoria giovanile in Italia non fosse tanto la scarsità di incentivi quanto l'eccesso di disincentivi e complicazioni? Secondo una ricerca realizzata dall'ING People Insight Lab su un campione di titolari di partita Iva, più della metà degli italiani, quando pensa di mettersi in proprio, considera la burocrazia uno dei principali ostacoli.

Non stupisce quindi che, anche tra chi ha compiuto il salto psicologico e imprenditore lo è diventato davvero, sia diffusa l'esigenza di supporto per fare fronte alle numerose incombenze amministrative. Si moltiplicano così anche le offerte bancarie che affiancano al conto corrente servizi di supporto alle attività quotidiane di freelance, piccoli imprenditori, startupper e professionisti. Non solo attraverso condizioni economiche ad hoc, quanto con la previsione di servizi digitali pensati per semplificare aspetti specifici come la fatturazione, l'organizzazione amministrativa o la conformità normativa. Le opzioni sono numerose e possono arrivare a prevedere anche servizi collaterali, come sconti sugli spazi di co-working o sull'organizzazione di viaggi aziendali.

Un'offerta che si adatta alle imprese da poco costituite ma anche al loro percorso evolutivo, perché spesso i neo-imprenditori iniziano con un'unica esigenza, come l'accettazione dei pagamenti o la gestione delle spese e nel tempo tali esigenze si espandono fino a includere pagamenti internazionali, spese del team, tesoreria e gestione del capitale circolante.

A muoversi con più convinzione su questo terreno sono le banche digitali e le fintech, che proprio del pubblico giovane fanno il loro target principale, oppure le banche nate online e che solo di recente hanno iniziato a prevedere l'apertura di un certo numero di sportelli sul territorio.

## L'offerta

L'antesignano di questo tipo di conti in Italia è Hype Business lanciato dal brand di Banca Sella già nel 2022 per rivolgersi a ditte individuali, liberi professionisti e titolari di partita Iva. La soluzione prevede tra le altre cose la funzione "Tax manager", che permette alle Partite Iva a regime forfettario di stimare imposte e contributi in anticipo e di accantonare in uno specifico salvadanaio senza vincolo le somme necessarie per gestire le scadenze fiscali. Oppure ancora il servizio "Radar", che aggrega diversi conti (sia personali sia business) in un'unica dashboard consultabile via app per avere visibilità e controllo delle finanze. Ma strumenti intelligenti di budgeting per la gestione del denaro e strumenti avanzati di monitoraggio delle spese fanno parte anche dell'offerta della banca digitale N26, suddivisa in Business Metal, Go, Smart e Standard.

Per Qonto, soluzione di gestione finanziaria che affianca oltre 600mila Pmi e professionisti in otto Paesi (è attiva in Italia dal 2019), tutti i piani prevedono la fatturazione elettronica (creazione, invio tramite SDI e tracciamento pagamenti), l'accesso dedicato per il commercialista (profilo in sola lettura per estratti conto e giustificativi), l'integrazione con software gestionali e il controllo centralizzato per la gestione delle spese del team.

Un altro esempio è quello di Tot, piattaforma fintech italiana fondata da Doris Messina (ceo) e Bruno Reggiani (coo), che tra le molte funzioni mette anche a disposizione un ecosistema di partner selezionati per rispondere alle esigenze di chi avvia un'impresa, prevedendo sconti o benefit: da LexDo.it, attiva nella costituzione societaria digitale, alle partnership con coworking per accesso agevolato, passando per Google Workspace, DocuSign, Subbyx, Uber for Business o FedEx.

L'offerta di Revolut, da poco diventata la quinta banca per numero di clienti in Italia (oltre cinque milioni) si sviluppa su due prodotti distinti: Revolut Pro, rivolto a liberi professionisti, ditte individuali e persone che gestiscono attività secondarie, e Revolut Business, che si rivolge alle aziende registrate, dalle startup alle grandi imprese. Nel primo rientrano strumenti di accettazione dei pagamenti come link di pagamento, codici QR e Tap-to-Pay e strumenti di gestione aziendale di base, nel secondo strumenti per buste paga e pagamento delle fatture, funzionalità multivaluta e prodotti di tesoreria.

A fine maggio, Ing Italia, la branch italiana del gruppo bancario olandese Ing, ha ulteriormente arricchito Arancio Business (lanciato a inizio 2026), una proposta di servizi digitali dedicata ai titolari di Partita Iva nelle categorie lavoratori autonomi, liberi professionisti e ditte individuali. Al fianco di un conto corrente a prezzo dinamico (ogni mese viene applicato il piano più vantaggioso per il cliente, con il canone e il costo delle principali operazioni che vengono calcolati in maniera retroattiva in base alle operazioni effettuate nel mese), prevede un softPos, su richiesta, che trasforma lo smartphone in un terminale di pagamento contactless senza costi fissi, ma anche la possibilità di avere un Pos fisico, sconti per la prenotazione di viaggi e spazi di co-working, fino all'accesso scontato ai servizi di Fiscozen, per gli aspetti fiscali e amministrativi legati all'apertura e alla gestione della Partita Iva.

# Partite Iva, più sanitari e formatori Commercio giù

*I dati. Nel primo trimestre 2026 cambia il mix delle aperture di attività. Calano i soggetti esteri Forfettario scelto dal 75% delle persone fisiche*

Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste

I primi mesi di quest'anno confermano la fuga dalle nuove attività commerciali. Ogni 100 partite Iva aperte tra gennaio e marzo, solo 12,3 hanno riguardato il commercio; fino al 2021 il dato era sempre stato al di sopra del 20% e ancora l'anno scorso era al 16 per cento. Il calo riguarda sia le attività al dettaglio, sia quelle all'ingrosso. E coinvolge anche le vendite online, come si può vedere dal crollo delle partite Iva aperte da soggetti non residenti (-72,6% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo 2025), i quali sono «essenzialmente costituiti da società di commercio on-line», precisa l'Osservatorio del dipartimento delle Finanze.

Ma mentre nel caso delle vendite via internet la contrazione delle nuove posizioni fiscali può dipendere anche da una concentrazione del mercato in mano a pochi grandi e grandissimi operatori, per le vendite tradizionali tutto lascia pensare che la difficoltà sia generalizzata. Il Rapporto immobiliare dell'Omi rileva infatti che le nuove locazioni di negozi sono scese dal 40 al 35% sul totale di quelle non residenziali registrate alle Entrate su base annua tra il 2016 e il 2022, per poi restare stabili su tale percentuale fino al 2025. Ed è evidente che spesso la nascita di una nuova posizione Iva si accompagna all'affitto di un locale commerciale.

## I settori in crescita

La nuova fotografia dice anche altro. Nel complesso, nel primo trimestre del 2026 – pur con una flessione del 2,2% su base annua – sono state aperte 184.895 partite Iva. La quota del commercio è stata superata, anche se di poco, dalle attività per la salute e di assistenza sociale (12,5%): unico settore, insieme a quello dell'istruzione e formazione, a mostrare aperture in aumento (+15%). Insomma, a fronte di un numero di nuove attività che si è sempre mantenuto intorno al mezzo milione all'anno negli ultimi dieci anni, cambia il mix delle scelte di imprese, ditte e lavoratori autonomi.

La banca dati delle Finanze ragiona per macro-codici Ateco, spesso eterogenei al loro interno. In quello delle «Attività per la salute umana e di assistenza sociale», ad esempio, ricadono medici, odontoiatri, psicologi, infermieri o fisioterapisti, ma anche chi trasporta i pazienti in ambulanza e chi esegue «tecniche di trattamento del corpo» (massaggi). Mentre il settore dell'istruzione va da quella primaria a quella terziaria; e la formazione può essere sportiva, ricreativa, culturale, ma anche quella dei corsi di lingua, di aggiornamento professionale, o delle scuole guida.

Di certo, sanità e formazione sono settori a bassa intensità di capitale, adatti anche al regime forfettario, che infatti continua a crescere. Sempre in questo primo trimestre dell'anno 104.136 soggetti hanno optato per il forfait: pari al 75% delle nuove posizioni avviate dalle persone fisiche. Un dato, quest'ultimo, che nel primo trimestre dell'anno scorso era al 73,9% e che nell'intero 2025 si è rivelato pari al 70,7% (si veda Il Sole 24 Ore del 13 febbraio).

Il forfait, ormai utilizzato da oltre due milioni di contribuenti, si conferma così un forte traino all'attività in forma individuale. E questo vale anche per le professioni – non solo ordinistiche – che, nonostante un leggero calo nei primi tre mesi di quest'anno, restano il settore con il maggior numero di aperture: il 19,3% del totale, valore che sale al 22,9% se si considera solo la platea dei giovani under 36.

### **Come cambiano le imprese**

Guardando attraverso tutti questi numeri non è difficile intravedere il filo rosso della “de-strutturazione” delle attività aziendali, con la crescita dell'outsourcing che serve sì a contenere i costi, ma anche ad avere maggiore velocità e flessibilità operativa.

In questo quadro potrebbe sembrare una contraddizione la continua riduzione delle società di persone a discapito delle società di capitali, ma non è così: anche le Srl possono avere un capitale contenuto, e il dato da non perdere di vista è piuttosto l'aumento delle posizioni Iva individuali delle persone fisiche, passate in un decennio dal 70 al 75% del totale. Ma, anche qui, attenzione a non saltare a conclusioni affrettate: il numero dei giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno aperto una partita Iva nel 2025 è quasi identico a quello del 2016, intorno all'1,6 per cento. Come dire: l'aumento delle attività avviate da persone fisiche non dipende da una corsa dei giovani alla partita Iva, ma – più probabilmente – dalla ricollocazione di lavoratori nel pieno della maturità e dall'attività di pensionati.

Un altro spunto interessante arriva dall'analisi per luogo di nascita delle persone che hanno avviato nuove attività. Il settore più frequentato da chi è nato all'estero è quello delle costruzioni (19,1% del totale), con una forte preferenza anche tra gli stranieri originari di Paesi Ue. Si intuisce lo sbocco naturale nell'edilizia per tante persone che iniziano da dipendenti e poi si mettono in proprio. E, tuttavia, anche in questo settore le nuove aperture segnano il passo, dopo il picco raggiunto nel 2021 e 2022 sull'onda delle agevolazioni fiscali per il recupero edilizio (superbonus in testa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Bonus donne, estesa la platea delle lavoratrici svantaggiate

Barbara Garbelli

Domande aperte per il bonus donne. Con messaggio 1970/2026, l'Inps ha aperto la fase di richiesta dell'incentivo a partire dall'11 giugno 2026. Il beneficio potrà essere inserito in Uniemens dalle competenze del mese di luglio 2026, e gli arretrati potranno essere chiesti entro le competenze di settembre (si veda Il Sole 24 Ore del 12 giugno).

L'incentivo contributivo per assumere lavoratrici ha cambiato volto. L'articolo 1 del Dl 62/2026 (sul quale la Camera ha votato la fiducia la scorsa settimana, e ora deve essere approvato dal Senato) riscrive l'incentivo per l'occupazione femminile stabile abbandonando le fattispecie nazionali che – dalla legge 92/2012 fino al decreto Coesione (Dl 60/2024) – avevano delimitato la figura della lavoratrice svantaggiata, per rinviare direttamente alle definizioni dell'articolo 2 del regolamento Ue 651/2014. Ne escono una platea ridisegnata e una durata a doppio binario, secondo le indicazioni della circolare Inps 57 del 14 maggio 2026.

L'impianto economico è confermato, ma aumentato negli importi destinati alle lavoratrici residenti in area Zes: il bonus consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato (esclusi premi e contributi Inail), per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, nel limite di 650 euro mensili, elevati a 800 euro se la lavoratrice risiede, alla data dell'assunzione, in una delle regioni della Zes unica ammesse ai fondi strutturali Ue: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.

La novità sostanziale riguarda i requisiti soggettivi. Il regolamento considera «svantaggiato» (articolo 2, punto 4) chi sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (lettera a); abbia tra i 15 e i 24 anni (lettera b); non possieda un diploma di scuola media superiore o professionale, o abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza ottenere il primo impiego regolarmente retribuito (lettera c); abbia superato i 50 anni (lettera d); sia un adulto che vive solo con una o più persone a carico (lettera e); sia occupato in settori o professioni con un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% alla media e appartenga al genere sottorappresentato (lettera f: per il 2026 i settori sono individuati dal Dm 3795 del 31 dicembre 2025); appartenga a una minoranza etnica con necessità di rafforzare formazione linguistica o professionale (lettera g).

È invece «molto svantaggiato» (punto 99) chi è privo o priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da almeno 12 mesi, se appartiene a una delle categorie da b) a g) dell'articolo 2, punto 4 del regolamento Ue.

Su queste definizioni il decreto costruisce due binari:

O per le donne molto svantaggiate l'esonero spetta per un massimo di 24 mesi (comma 1);

O per le donne svantaggiate di cui alle lettere da a) a g), la durata si ferma a 12 mesi (comma 3).

Come già per il bonus giovani, la durata dell'esonero contributivo varia in base al profilo della persona che si assume.

Rispetto al regime del bonus donne precedentemente in vigore l'effetto è duplice. Da un lato la platea si allarga: la sola assenza di impiego regolarmente retribuito da sei mesi (lettera a) rileva ora ovunque, mentre prima il requisito semestrale operava solo per le residenti nella Zes unica o per le occupate nei settori ad alta disparità.

Entrano poi categorie inedite per questo incentivo (under 25, over 50, donne prive di diploma, adulte sole con carichi familiari, minoranze etniche).

Dall'altro lato si riduce la durata di fruizione dell'incentivo per le donne che siano svantaggiate (e non molto svantaggiate): il bonus durerà 12 mesi contro i 24 che il Dl 60/2024 riconosceva a tutte le fattispecie.

Sul piano letterale, peraltro, giova ricordare che la lavoratrice deve risultare priva di un impiego regolarmente retribuito (ex Dm del 17 ottobre 2017), ovvero non aver avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o altre forme di impiego con redditi superiori ai minimi di legge. Non rileva, pertanto, lo stato di disoccupazione.

La circolare 57/2026 dell'Inps perimetra i rapporti incentivabili, confermando l'applicabilità del bonus ai soli contratti stipulati a tempo indeterminato (inclusa la somministrazione).

Per accedere all'aiuto è necessaria l'applicazione del «salario giusto» (articolo 7 del Dl 62/2026), oltre alla regolarità ex articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 e al rispetto dei principi generali dell'articolo 31 del Dlgs 150/2015. Occorre anche che non ci siano stati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti all'assunzione nella stessa unità produttiva, e l'incremento occupazionale netto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I CASI

### SENZA LAVORO DA 8 MESI

Una società di Brescia assume a tempo indeterminato, a giugno 2026, un'impiegata di 38 anni senza impiego regolarmente retribuito da otto mesi.

*Il bonus spetta. La lavoratrice è «svantaggiata» perché da oltre sei mesi senza impiego. Lo sgravio sarà del 100% per 12 mesi, fino a 650 euro mensili, fermi l'incremento occupazionale netto e le condizioni di regolarità. Con le vecchie regole sarebbe rimasta esclusa: i sei mesi rilevavano solo nella Zes unica o nei settori a disparità.*

### TRASFORMAZIONE ESCLUSA

Un datore di lavoro trasforma a tempo indeterminato, a luglio 2026, il rapporto a termine di una lavoratrice di 40 anni, disoccupata di lungo corso prima dell'assunzione a termine.

**Il bonus non spetta. L'articolo 1 del DL 62/2026 copre solo le nuove assunzioni a tempo indeterminato e la circolare 57/2026 esclude espressamente le trasformazioni e i contratti a termine. Né soccorre il bonus stabilizzazioni dell'articolo 4: è riservato agli under 35, opera dal 1° agosto 2026 ed è subordinato all'autorizzazione europea.**

### DISOCCUPATA NELLA ZES

Un'azienda di Napoli assume a tempo indeterminato un'operaia di 45 anni, residente in Campania, senza impiego regolarmente retribuito da 30 mesi.

**Via libera all'incentivo. La lavoratrice è «molto svantaggiata» (priva di impiego da almeno 24 mesi): l'esonero dura 24 mesi e la residenza in una regione della Zes unica eleva il massimale a 800 euro mensili. Restano dovuti i premi Inail. In caso di part time il massimale si riproporziona in base all'orario contrattuale ridotto.**

### STOP CON IL LICENZIAMENTO

Una Srl assume una donna senza impiego da 26 mesi nell'unità produttiva in cui, tre mesi prima, ha licenziato un addetto per giustificato motivo oggettivo.

**Il bonus non spetta. Opera il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi avvenuti nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva. Inoltre, il posto liberato da un esubero non è «neutro» ai fini dell'incremento occupazionale netto, a differenza di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti d'età e licenziamento per giusta causa.**



## Serve l'incremento occupazionale netto

Ba. Ga.

Tra le condizioni che governano il nuovo bonus donne, l'incremento occupazionale netto resta l'architrave: senza un aumento effettivo della forza lavoro l'esonero non spetta.

Il requisito discende dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento Ue 651/2014, in base al quale l'assunzione deve rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, ed è richiamato dalla circolare Inps 57/2026. Il calcolo si effettua in Unità di lavoro annuo (Ula), e, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del Dlgs 150/2015, il computo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese. Per le assunzioni a scopo di somministrazione la valutazione del rispetto di questo requisito (interpello del ministero del Lavoro 3/2018) deve essere effettuata in capo all'impresa utilizzatrice.

I lavoratori part-time si computano in proporzione all'orario svolto rispetto al tempo pieno contrattuale e la verifica va condotta in concreto, per ciascuna assunzione agevolata, con riferimento all'intera organizzazione del datore di lavoro e non alla singola unità produttiva.

Nella base di calcolo entrano tutti i rapporti di lavoro subordinato — compresi contratti a termine, intermittenti e tempi parziali, ponderati secondo le regole della rispettiva tipologia — e, per l'impostazione consolidata della prassi, l'incremento va non solo realizzato ma anche mantenuto: l'esonero è fruibile nei mesi in cui la consistenza occupazionale resta sopra la media di riferimento, per riprendere al ripristino della condizione, se questa viene meno. Il regolamento individua poi i posti «neutri»: l'incremento occupazionale non viene meno quando il posto si è reso vacante per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Sostituire una dimissionaria, quindi, non pregiudica l'incentivo; al contrario, l'assunzione che rimpiazza un esubero — un licenziamento per giustificato motivo oggettivo — non genera incremento e chiude la porta al beneficio, perché, fra l'altro, il bonus è escluso in caso di licenziamento nei sei mesi precedenti, nella stessa unità produttiva.

In questo quadro, attenzione ai recessi per sopravvenuta inidoneità: la prassi dell'Istituto considera espressamente non ostativo il licenziamento per inidoneità assoluta al lavoro, ma non può essere assimilata a questa l'inidoneità alla mansione. L'incompatibilità con una specifica mansione, in un determinato contesto organizzativo, non è una condizione assoluta della persona: quel licenziamento resta per giustificato motivo oggettivo, con quanto ne consegue, ovvero il posto liberato non è «neutro» ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale.

Diversamente dal meccanismo introdotto in sede di conversione del Milleproroghe per i bonus giovani e Zes — dove il mancato incremento riduceva l'esonero dal 100 al 70% — qui la condizione torna binaria: se c'è, l'esonero spetta per intero. Se manca, non spetta affatto. Per i datori che intendano fruire dell'agevolazione, la verifica preventiva della base occupazionale, con proiezione sui mesi di fruizione, è dunque il primo adempimento da mettere in agenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## RISCOSSIONE

## **Cartella a contribuente irreperibile: non basta la spedizione dell'avviso**

La notifica della cartella di pagamento eseguita con la procedura dell'articolo 140 del Codice di procedura civile non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa. Occorre anche la prova della sua effettiva ricezione. È il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 13776/2026, pubblicata il 12 maggio, utile soprattutto nei giudizi su intimazioni fondate su cartelle risalenti.

La vicenda riguardava un'intimazione di pagamento notificata nel 2014 per un debito Irpef relativo al 1982. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo sia l'omessa valida notifica della cartella presupposta, sia l'intervenuta prescrizione della pretesa. In primo grado l'intimazione era stata annullata per prescrizione; in appello, invece, la Ctr Lazio aveva ritenuto valida la notifica della cartella e non maturata la prescrizione, valorizzando il termine decennale.

La Cassazione accoglie il ricorso sul primo profilo, relativo alla notifica dell'atto presupposto, senza occuparsi della prescrizione dell'Irpef.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, dopo un primo tentativo non andato a buon fine, il notificatore si era recato presso il domicilio della contribuente rilevandone la temporanea assenza. Si trattava, dunque, di irreperibilità relativa: l'indirizzo era corretto, ma il destinatario non era stato trovato. In questi casi viene in rilievo l'articolo 140 del Codice, che impone una sequenza precisa: deposito dell'atto presso la casa comunale, avviso del deposito e invio della raccomandata informativa.

### **L'orientamento della Cassazione**

La Corte richiama l'orientamento secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella, ai fini del perfezionamento della notifica non basta la mera spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua ricezione. Nel caso esaminato, tale prova mancava: la relata relativa alla raccomandata non risultava compilata e non era stato prodotto l'avviso di ricevimento.

Da qui l'annullamento dell'intimazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, cassando la sentenza d'appello e annullando direttamente l'atto impugnato.

Perciò, quando l'agente della riscossione fonda un'intimazione su una cartella notificata tramite procedura di irreperibilità relativa, deve dimostrare l'intero percorso notificatorio. Non basta documentare che la raccomandata informativa sia stata inviata; occorre provare che il procedimento si sia completato anche dal lato del destinatario.

### **Distinguere il tipo di notifica**

Per i difensori, però, la sentenza va usata con precisione. Non ogni notifica di cartella rientra nell'articolo 140. La decisione non riguarda la notifica diretta a mezzo posta prevista dall'articolo 26 del Dpr 602/1973, nella quale l'agente della riscossione procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quella diversa ipotesi, la mancanza di una relata autonoma o di una raccomandata informativa non è, di per sé, decisiva.

La prima verifica da compiere è quindi qualificare correttamente la modalità notificatoria. Si entra nel perimetro dell'articolo 140 del Codice di procedura civile e diventa essenziale la prova della ricezione quando dagli atti emergono questi elementi:

accesso del notificatore al domicilio;

temporanea assenza del destinatario;

deposito presso la casa comunale;

invio della raccomandata informativa.

Se invece risulta una notifica diretta postale ex articolo 26, la contestazione dovrà spostarsi su altri profili:

avviso di ricevimento;

correttezza dell'indirizzo;

collegamento tra raccomandata e cartella;

contenuto del plico;

regolarità concreta della consegna.

La sentenza 13776/2026 non introduce quindi un automatismo favorevole al contribuente per tutte le notifiche, ma la sua applicabilità va riscontrata caso per caso.

Gian Luca Proietti Toppi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Ets e contributi pubblici: test per la neutralità fiscale

Pagina a cura di Ilaria Ioannone Gabriele Sepio

Gli articoli in pagina sono tratti dalle due sessioni di Master Telefisco del 3 e 10 giugno.

La circolare 1/E del 19 febbraio 2026 segna un passaggio decisivo nella nuova fiscalità del Terzo settore e lo fa intervenendo su uno dei temi più sensibili per gli enti iscritti al Runts, ovvero il trattamento dei contributi pubblici. Dal 2026 non sarà più sufficiente ricevere finanziamenti pubblici per beneficiare della non imponibilità fiscale. A contare è, invece, la qualificazione complessiva dell'ente secondo i nuovi criteri introdotti dall'articolo 79 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore, Cts).

Si tratta di un cambio di prospettiva rilevante, soprattutto per gli enti (Ets) che operano stabilmente in convenzione con le amministrazioni pubbliche. Si pensi al settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e dell'inclusione sociale. La circolare chiarisce, infatti, che il contributo pubblico perde il ruolo "protettivo" che spesso aveva avuto nella prassi precedente e diventa fiscalmente neutro solo se inserito all'interno di un'attività svolta da un Ets qualificabile come non commerciale.

## Verifica in due fasi

Il punto di partenza è l'articolo 79, comma 4, lettera b), del Cts, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito degli Ets non commerciali i contributi e gli apporti erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche in regime convenzionato o accreditato, delle attività di interesse generale. Una disposizione che l'amministrazione finanziaria legge in stretta connessione con il nuovo impianto di qualificazione fiscale dell'articolo 79, costruendo così un meccanismo in due fasi.

Prima occorre verificare se l'attività di interesse generale sia svolta secondo criteri di non commercialità, cioè gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi, considerando anche gli eventuali apporti pubblici. Solo successivamente si procede alla verifica della natura fiscale dell'ente, confrontando entrate commerciali ed entrate non commerciali per stabilire se l'Ets possa essere considerato fiscalmente non commerciale.

È qui la vera novità del nuovo sistema. Il contributo pubblico non determina più automaticamente la neutralità fiscale dell'attività finanziata. Anzi, la non imponibilità del contributo diventa una conseguenza della natura dell'ente e non il presupposto per definirla. L'impostazione adottata dall'Agenzia appare coerente con la filosofia della riforma del Terzo settore, che punta a distinguere gli enti realmente orientati a finalità solidaristiche da quelli che, pur operando formalmente nel non profit, presentano modelli economici assimilabili all'impresa. In questa prospettiva, il test di commercialità assume una funzione centrale e diventa il vero snodo per l'accesso ai regimi agevolativi.

### **Le convenzioni con la Pa**

Di particolare rilievo è poi il chiarimento sui contributi aventi natura corrispettiva. La circolare conferma che il regime di esclusione dal reddito può applicarsi anche alle somme erogate come corrispettivo di servizi svolti in convenzione con la pubblica amministrazione. È un passaggio cruciale per il mondo del Terzo settore, perché gran parte delle attività svolte dagli Ets si fonda proprio su rapporti convenzionali caratterizzati da prestazioni rese a favore della collettività dietro riconoscimento economico pubblico.

In tal senso, con la circolare I/E l'amministrazione finanziaria evita una lettura restrittiva della norma confermando, invece, che anche i contributi corrispettivi possono restare fuori dal reddito imponibile, purché l'ente abbia superato il test di non commercialità previsto dal Codice. Una soluzione che tutela il modello dell'amministrazione condivisa e impedisce che la collaborazione stabile con il settore pubblico determini automaticamente una qualificazione commerciale dell'attività. Senza tener conto che viene ampliato il raggio applicativo della disposizione includendo, oltre alle amministrazioni pubbliche nazionali, anche i contributi provenienti dall'Unione europea, da amministrazioni straniere e da organismi pubblici internazionali. Una lettura sistematica che rafforza il ruolo degli Ets nella gestione di programmi finanziati con risorse europee e internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# LA CHECK LIST

la doppia verifica

Monitoraggio dell'attività

L'articolo 79 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore, Cts) impone una verifica su due livelli: prima sulle singole attività di interesse generale, poi sull'ente nel suo complesso.

Ecco la check list operativa che serve a evitare che margini economici non monitorati trasformino l'attività in commerciale.

1

Test delle attività

di interesse generale (AIG)

Tra corrispettivi e costi

Nel caso in cui l'Ets svolga più attività, occorre verificare se queste possono essere considerate unitariamente o in modo separato (perché attività non omogenee):

Individuare i corrispettivi relativi alle Aig.

Calcolare i costi effettivi riferiti alle Aig.

In tal caso occorre aggiungere i costi diretti delle attività di interesse generale, la quota dei costi indiretti e generali imputata alle attività di interesse generale.

Effettuare il test

dei commi 2 e 2-bis.

2

Test sulla qualifica

di Ente del terzo settore (ETS)

Articolo 79, comma 5, Cts

Per verificare la qualifica di Ets occorre:

Sommare le entrate non commerciali.

Tra queste entrate non commerciali rientrano liberalità, quote associative, contributi non corrispettivi, entrate de-commercializzate per le Odv, proventi da Aig e valore normale delle attività gratuite.

Sommare le entrate commerciali.

Vanno considerate le entrate da attività di interesse generale qualificate commerciali e quelle da attività diverse. Le sponsorizzazioni restano commerciali ai fini fiscali, ma sono irrilevanti nel test di prevalenza dell'ente.

Raffrontare le entrate commerciali e quelle non commerciali.

Se le Aig commerciali superano le Aig non commerciali: Ets commerciale. Se le Aig

commerciali sono inferiori alle Aig non commerciali: Ets non commerciale.

## Regime forfettario di Odv e Aps: il criterio di cassa è generale

Tra le disposizioni fiscali destinate ad avere maggiore rilievo operativo per gli enti del Terzo settore vi è certamente il regime forfettario previsto dall'articolo 86 del Dlgs 117/2017 (Cts), applicabile alle organizzazioni di volontariato (Ovs) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono attività commerciali.

La norma introduce un sistema agevolato di determinazione del reddito imponibile fondato sull'applicazione di coefficienti di redditività particolarmente ridotti. In particolare, il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi commerciali un coefficiente pari all'1% per le Odv e al 3% per le Aps. Il regime può essere applicato qualora, nel periodo d'imposta precedente, siano stati percepiti ricavi commerciali non superiori a 85mila euro.

Il regime comporta, inoltre, significative semplificazioni sul piano contabile e dichiarativo, risultando per molti aspetti assimilabile al regime forfettario previsto dalla legge 190/2014 per imprese individuali e professionisti.

### I ricavi inclusi nel limite

La determinazione del plafond di 85mila euro rappresenta uno dei principali profili interpretativi affrontati dalla circolare 1/E/2026. Il tema assume particolare rilievo per le Odv che redigono il bilancio per competenza mediante i modelli A, B e C, poiché occorre comprendere se, ai fini della verifica della soglia, assumano rilievo i ricavi maturati ovvero quelli effettivamente incassati.

La formulazione dell'articolo 86 del Cts appare, sul punto, particolarmente significativa. La disposizione richiede infatti che, nel periodo d'imposta precedente, siano stati "percepiti" ricavi non superiori al limite previsto dalla norma. Il riferimento alla percezione induce pertanto a ritenere applicabile il principio di cassa, con la conseguenza che assumono rilevanza i ricavi effettivamente incassati nel periodo d'imposta e non quelli contabilizzati secondo il criterio di competenza.

Tale impostazione vale anche per gli enti che adottano il bilancio ordinario. La modalità di redazione del bilancio secondo il principio di competenza economica non incide infatti sui criteri di determinazione del plafond previsto dall'articolo 86 del Cts, che continua a essere parametrato ai ricavi percepiti e non a quelli di competenza. Occorre tuttavia precisare quali componenti debbano essere considerate "ricavi commerciali" ai fini della soglia di accesso al regime. In tale nozione rientrano anzitutto i proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale che, in base all'articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Cts, assumono natura commerciale per superamento dei parametri di non commercialità. Rilevano inoltre i ricavi derivanti dalle attività diverse di cui all'articolo 6 Cts nonché i corrispettivi provenienti da raccolte fondi esercitate in forma

continuativa. Non concorrono, invece alla determinazione del plafond i proventi derivanti da attività commerciali svolte in modo occasionale, riconducibili ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir. Sul punto, la circolare 1/E/2026 chiarisce che tali componenti, non configurando reddito d'impresa, restano escluse sia dal computo della soglia di 85mila euro sia dall'applicazione dei coefficienti di redditività ex articolo 86 del Cts.

La precisazione assume particolare rilievo con riferimento alle attività diverse di cui all'articolo 6 del Cts. Qualora tali attività siano svolte con abitudine e organizzazione in forma d'impresa, i relativi ricavi concorrono infatti sia alla determinazione del reddito d'impresa sia alla verifica del plafond. Diversamente, laddove le medesime attività siano esercitate in via meramente occasionale, i relativi proventi assumono la natura di redditi diversi e vengono tassati secondo le regole ordinarie previste dall'articolo 67 del Tuir.

### **Le ulteriori componenti**

Ulteriori chiarimenti riguardano infine il trattamento delle componenti positive ulteriori rispetto ai ricavi commerciali. La circolare richiama espressamente plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari, precisando che tali componenti non rientrano nella base di forfettizzazione. Il coefficiente di redditività previsto dall'articolo 86 del Cts si applica infatti esclusivamente ai ricavi individuati dall'articolo 85 del Tuir. Restano invece escluse dalla determinazione forfettaria le ulteriori componenti positive che, nel regime ordinario, concorrono autonomamente alla formazione del reddito d'impresa e che continuano pertanto a essere assoggettate a tassazione secondo le regole ordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Niente interessi di mora sulle sanzioni: quando contestare il calcolo

Rosanna Acierno

In forza di quanto stabilito dall'articolo 30 del Dpr 602/73, gli interessi di mora non vanno calcolati sulle sanzioni tributarie. Inoltre, siccome essi spettano, per legge, all'agenzia delle Entrate Riscossione solo in caso di inadempimento della cartella di pagamento regolarmente notificata (o dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito Inps), l'eventuale contestazione in merito al loro calcolo non può che essere fatta valere in sede di ricorso avverso l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 del Dpr 602/73 o contro un altro atto cautelare notificato successivamente. In ogni caso, non può essere annullata per vizio di motivazione l'intimazione di pagamento in cui non sono stati esplicitati i criteri applicati per il computo degli interessi di mora, in quanto i criteri di determinazione degli interessi di mora sono fissati dalla legge, sia in merito al saggio che alla decorrenza. Pertanto, la motivazione circa la loro applicazione è assolta con richiamo all'articolo 30 del Dpr 602/73. Sono queste le lapidarie conclusioni a cui è giunta la Cgt di II grado della Puglia con la sentenza 514 del 16 febbraio 2026, sezione 24, (presidente e relatore Leuci).

La pronuncia trae origine da un ricorso introduttivo proposto da un contribuente dinanzi alla allora Ctp di Lecce avverso una intimazione di pagamento per illegittima applicazione, da parte dell'agente della Riscossione, degli interessi di mora anche sulle sanzioni tributarie e, perciò, per illegittimo computo dell'aggio esattoriale calcolato su interessi non dovuti, oltre che per vizio di motivazione laddove, ad avviso del medesimo contribuente, non erano stati esplicitati i criteri e le modalità di calcolo dei predetti interessi. Con sentenza resa nel 2019 la Ctp rigettava il ricorso per asserita "genericità" delle censure in esso mosse. La sentenza di primo grado veniva, dunque, impugnata dinanzi ai giudici tributari regionali per omessa pronuncia su tutte le doglianze eccepite.

Invero, nell'attestare, in via preliminare, la non genericità del ricorso introduttivo, con la sentenza in esame la Cgt di II grado della Puglia, in riforma della sentenza di primo grado, ha constatato l'effettivo computo degli interessi di mora non solo sulla quota capitale (imposte e tributi), ma anche sulle sanzioni e, dunque, ne ha statuito l'illegittimità, intimando all'agente della Riscossione, costituitosi in giudizio, di provvedere al ricalcolo non solo degli stessi, ma anche dell'aggio dovuto in quanto calcolato su interessi non dovuti.

Nel non accogliere la doglianza dell'appellante, la Cgt pugliese ha, invece, precisato che l'obbligo di motivazione dell'agente della Riscossione in merito al computo degli interessi è da ritenersi assolto ove venga appunto richiamato l'articolo 30 del Dpr 602/73. Infine, il collegio pugliese ha chiarito che, trattandosi di fase successiva alla

cartella di pagamento, ogni contestazione in merito al computo degli interessi di mora non può che essere fatta valere nel ricorso contro l'intimazione di pagamento o contro un atto cautelare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Detrazione Iva ammessa anche per le attività preparatorie dell'impresa

Pier Francesco Berardinelli

Il diritto alla detrazione o al rimborso dell'Iva relativa a spese preparatorie all'esercizio dell'attività d'impresa spetta anche in assenza di operazioni attive. Ciò, a condizione che sia accertata l'effettiva inerenza degli acquisti alla programmata attività economica e non emergano finalità fraudolente o abusive. Questo il principio ribadito dalla Cgt di I grado di Milano con la sentenza 484 depositata il 4 febbraio 2026, sezione 11, (presidente Di Gaetano, relatore Schiavini).

La controversia: una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sosteneva investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Essendo in attesa dell'avvio delle attività, presentava istanza di rimborso dell'Iva assolta su tali spese. L'agenzia dell'Entrate denegava l'istanza sostenendo la mancanza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'imminente avvio dell'attività economica, quali autorizzazioni amministrative, disponibilità giuridica dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia.

Nella sua decisione, la Corte ribadisce il principio di legittimità, secondo cui il diritto alla detrazione o al rimborso spetta, anche in assenza di operazioni attive, a condizione che si accerti l'effettiva inerenza delle spese rispetto alle finalità imprenditoriali. A tal fine, non è richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendosi detrarre l'imposta relativa alle attività di carattere preparatorio purché l'acquisto sia funzionale alla iniziativa economica e non sussistano finalità fraudolente o abusive. Al riguardo, il collegio richiama, tra tutte, Cassazione, ordinanza 12232/2025 nonché Corte Ue, causa C-672/16, Imofloresmira, sentenza 28 febbraio 2018.

La Corte sottolinea che, secondo i giudici comunitari, l'intenzione di iniziare un'attività economica, purché confermata da elementi obiettivi, è sufficiente per acquisire la qualifica di soggetto passivo. In quanto tale, quest'ultimo ha diritto di detrarre – o chiedere a rimborso – l'Iva dovuta sulle spese di investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare. Non vi è necessità di attendere l'inizio dell'esercizio effettivo dell'attività di impresa. Il collegio osserva che, nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto documenti comprovanti lo stato di sviluppo dell'impianto fotovoltaico e l'acquisita disponibilità dei terreni. Inoltre, era già stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale ed era stata fissata la conferenza dei servizi per ottenere le autorizzazioni amministrative. Quanto sopra dimostra sia l'effettiva intenzione di portare a termine il progetto sia la lunghezza e la complessità delle procedure di avvio delle attività ancora in atto.

A giudizio della Corte, tali elementi giustificano la richiesta di rimborso dell'Iva, che deve dunque ritenersi legittimo e dovuto. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, compensando, tuttavia, le spese di lite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Energia, niente stop per la legge regionale in contrasto con la Ue

Massimiliano Atelli

Le leggi regionali si pongono al di sopra del diritto Ue, atteso che mentre la legge statale può essere disapplicata in caso di contrasto, per le prime questo non vale? È un po' questo l'interrogativo che si potrebbe trarre da una recente sentenza della Corte costituzionale, con la quale è stato stabilito - in materia di aree idonee ai fini della localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - che, nel caso in cui il Consiglio di Stato abbia sospeso con propria (doppia) motivata ordinanza gli effetti di un decreto ministeriale (attuativo di una norma statale che ha implementato nell'ordinamento interno una disposizione di diritto Ue) condizionante l'esercizio del potere legislativo regionale, l'eventuale contrasto tra la legge regionale che su queste basi venga adottata e la norma statale riproduttiva nell'ordinamento interno della norma comunitaria non può risolversi attraverso l'usuale congegno della disapplicazione (in nome del primato del diritto Ue), ma deve necessariamente passare attraverso il congegno del giudizio di legittimità costituzionale.

Agli effetti pratici, in una materia e in una contingenza storica in cui il costo dell'energia è tema al centro del dibattito politico nazionale e continentale, specie per Paesi come il nostro che faticano sul piano dell'accettazione territoriale degli impianti che garantiscono una minore dipendenza dagli approvvigionamenti dall'estero (ieri, direttamente dalla Russia, oggi anche da Paesi in orbita filorusa), questa decisione sembrerebbe affermare, sul piano sostanziale più che su quello formale, che tra una disapplicazione istantanea della legge regionale in contrasto con il diritto Ue e i tempi più lunghi del contenzioso costituzionale debbono prevalere i secondi.

Il che potrebbe generare un ulteriore senso di disorientamento negli operatori, già chiamati a districarsi - fin dove umanamente possibile, s'intende - nella bizzarra architettura istituzionale del nostro Paese che, in tema, vorrebbe realizzare una improbabile conciliazione tra la linearità della normativa comunitaria (ispirata a un dichiarato favor per le fonti rinnovabili) e il disordinato riparto delle competenze per materia realizzato dalla maldestra riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato - sospendendo gli effetti del decreto ministeriale - ha fatto venir meno la base di appoggio per la emanazione della legge regionale. Conseguentemente, la legge regionale nel frattempo emanata - perduta quella base di appoggio - non disponeva più di un titolo di legittimazione che le consentisse di disporre in senso anche difforme, come in concreto è stato, dalla norma statale riproduttiva della norma comunitaria, e dunque, in ultima analisi, da quest'ultima. In questo senso, la seconda ordinanza del Consiglio di Stato è chiarissima.

Il rispetto delle prerogative della Corte costituzionale non è e non può essere in discussione.

Si tratta di una fra le istituzioni più salde che siamo riusciti a conservare, nel nostro Paese.

D'altra parte - in una materia delicatissima e oggi su piano inclinato per l'affastellato moltiplicarsi di livelli regolatori differenti e tentativi di uno o più livelli di scrollarsi di dosso la responsabilità di scegliere selettivamente - anche tener conto delle certezze che una motivata ordinanza del Consiglio di Stato riesca in materia di energia a creare, per operatori privati e pubblici, è un valore importante per il nostro ordinamento.

Va anche aggiunto che non è difficile interpretare la linea che stanno tenendo alcune Regioni come il tentativo di utilizzare tutte le possibilità a loro disposizione (leggi regionali comprese, quando a prevederlo è lo Stato attraverso un proprio decreto ministeriale) in funzione di antidoto a un numero di richieste di autorizzazione elevatissimo (così elevato, per vero, da non avere nessuna possibilità di traduzione pratica, in numero corrispondente, in impianti autorizzati e realizzati), e che - anche, se non anzitutto, per quella ragione di ordine pratico - non avrebbe mai dovuto esser lasciato lievitare in modo incontrollato dal quadro regolatorio statale, con il solo effetto di alimentare paure tanto infondate (come detto, per impossibilità materiale di traduzione in concreto) quanto, di riflesso, non incomprensibili.

Professore associato di Diritto amministrativo, già presidente della commissione Via-Vas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Risarcimenti, la rendita Inail si detrae solo quando l'oggetto è identico

Maurizio Hazan Giovanni Paolo Travaglini

Le somme che la persona danneggiata ha già percepito per gli stessi fatti che hanno causato il danno vanno scomputate dal montante del risarcimento. Ma ciò avviene solo se vi sia un'assoluta omogeneità tra le poste in gioco. Non basta, invece, che si tratti di danni della stessa natura (patrimoniale o non patrimoniale).

Lo ha ribadito la Cassazione che, con l'ordinanza 14356 del 15 maggio 2026, è tornata a occuparsi di *compensatio lucri cum danno* (si veda anche l'ordinanza 2624/2026 della Cassazione, commentata sul Sole 24 Ore del 23 marzo scorso).

## La vicenda

Siamo in un luogo divenuto simbolo della patologia industriale italiana: l'Arsenale della Marina militare di Taranto.

Un lavoratore, per anni addetto a saldature, tagli, smontaggi e riparazioni su apparati navali, ha operato in un ambiente saturo di fumi, polveri e fibre di amianto, senza adeguata protezione delle vie respiratorie. Questo gli ha provocato un mesotelioma pleurico, per il quale è poi deceduto.

Negli ultimi anni di vita aveva però ottenuto una rendita Inail da invalidità permanente.

Dopo la sua morte, gli eredi hanno agito contro il ministero della Difesa per ottenere il risarcimento del danno: sia quello biologico, sia quello morale, occorso direttamente al lavoratore e trasmesso per successione, sia quello da perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno accolto la domanda, affermando la responsabilità del ministero per l'esposizione professionale all'amianto, la conoscibilità del rischio e l'omessa adozione di misure protettive adeguate.

Il ministero ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, che la rendita Inail avrebbe dovuto essere scomputata dal risarcimento.

## La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso affermando che la possibilità di ridurre il risarcimento in ragione di un'altra utilità che il danneggiato abbia ricevuto per lo stesso fatto richiede l'assoluta omogeneità tra le due poste.

L'operazione di scorporo di un'indennità dal montante risarcitorio impone di guardare al "bene" che quella indennità concretamente mira a ristorare. Non è sufficiente che essa rientri nella medesima "macro categoria" di pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale). Ciò che rileva è che le due poste siano (o non siano) assolutamente "omogenee".

Nel caso esaminato, la Cassazione chiarisce che la rendita Inail riconosciuta al lavoratore non andava scomputata.

I giudici di merito, infatti, avevano riconosciuto al lavoratore un danno biologico temporaneo e un danno morale da consapevolezza dell'approssimarsi della morte (trasmessi agli eredi per successione). Questi sono danni diversi dalla rendita Inail, la quale indennizza invece il danno biologico permanente. Pur avendo la medesima natura giuridica (danno non patrimoniale da lesione) quei danni non hanno identico oggetto e non coprono la stessa perdita: nessuno scomputo può dunque essere effettuato.

Si tratta di un tema delicato soprattutto nel campo delle conseguenze non patrimoniali da lesioni di grave entità, per cui l'esatta perimetrazione delle diverse voci di pregiudizio e di sofferenza morale non è sempre agevole e lineare.

Questa operazione, come si legge nella pronuncia, è invece più semplice quando si tratta di danno patrimoniale; così, ad esempio, «la perdita del reddito è un danno patrimoniale come il danno al veicolo, ma nessuno si sognerebbe di scomputare dal risarcimento dovuto per un guasto meccanico a un autoveicolo la (frazione di) rendita corrisposta dall'Inail per incapacità lavorativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di GIULIANA BESCHI

## Aggiornamento e deposito dati nel RUNTS per gli enti del Terzo settore

*Obblighi informativi, documentali e tempistiche operative per garantire la conformità degli ETS al Registro unico nazionale.*

Il Codice del Terzo settore prevede per gli ETS obblighi di aggiornamento dei dati e di deposito degli atti successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dal punto di vista operativo, **ciascun ente è tenuto a mantenere costantemente aggiornate tutte le informazioni dichiarate in sede di iscrizione.** Tra i dati oggetto di aggiornamento rientrano gli elementi identificativi (denominazione, codice fiscale, partita Iva, forma giuridica), i recapiti (sede legale, PEC, contatti telefonici ed eventuali sedi secondarie), nonché le informazioni strutturali e organizzative. In particolare, assumono rilievo le attività di interesse generale effettivamente svolte, l'eventuale esercizio di attività diverse, le adesioni ad altri enti e gli assetti degli organi sociali, comprensivi dei relativi poteri e delle limitazioni. Devono inoltre essere comunicati i dati relativi alla base associativa, al numero di lavoratori e volontari, obbligo esteso dal 2026 a tutti gli ETS e non più limitato a Odv e Aps.

Accanto all'aggiornamento dei dati, è previsto **l'obbligo di deposito documentale.** Gli enti devono trasmettere al RUNTS le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, i bilanci d'esercizio, i rendiconti delle raccolte fondi, il bilancio sociale ove previsto, nonché le relazioni degli organi di controllo e revisione. Rilevano inoltre le delibere straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione) e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria o tributaria che incidano sulla vita dell'ente. È altresì richiesta la comunicazione di eventuali variazioni della natura commerciale/non commerciale.

**Le modalità di adempimento sono esclusivamente telematiche,** mediante il portale RUNTS, con responsabilità diretta in capo al rappresentante legale e agli amministratori, i quali rispondono della completezza e veridicità delle informazioni rese. In caso di inadempimento, l'Ufficio del RUNTS procede con diffida ad adempiere entro un termine compreso tra 30 e 180 giorni; il mancato adeguamento comporta la cancellazione dal registro, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 c.c.

**Sotto il profilo temporale,** il quadro distingue diverse scadenze: gli aggiornamenti relativi a dati essenziali (es. sede, organi sociali, attività svolte) devono essere comunicati entro 30 giorni dalla variazione; i bilanci e i documenti contabili devono essere depositati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; le modifiche statutarie e gli atti straordinari entro 30 giorni dalla loro adozione. Le informazioni su associati, volontari e lavoratori devono invece essere aggiornate annualmente entro il 30.06 con riferimento alla situazione al 31.12 precedente, ma solo in presenza di variazioni.

PRODOTTO EDITORIALE

### Ratio Nonprofit

Mensile dedicato agli Enti del Terzo Settore:  
fisco, amministrazione, lavoro.

SCOPRI  
L'ABBONAMENTO



## ETS ED ENTI NON COMMERCIALI

di GIANNI MARIO COLOMBO

### Mancata iscrizione al RUNTS delle Onlus entro il 31.03.2026

*Il Ministero del Lavoro, con la nota 28.04.2026, n. 6665, fornisce alcune indicazioni operative per i procedimenti di iscrizione nel RUNTS di ex Onlus per le istanze presentate dopo il 31.03.2026.*

Gli enti ancora iscritti all'anagrafe delle Onlus al 31.12.2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS dovevano presentare, entro il 31.03.2026 all'Ufficio del RUNTS territorialmente competente, apposita domanda di iscrizione.

**L'iscrizione al RUNTS** entro tale termine, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997 e dall'art. 4, c. 7, lett. b) D.P.R. 633/1972.

Nell'ipotesi invece in cui una Onlus **non presenti** entro il 31.03.2026 domanda di iscrizione al RUNTS, la stessa ha **obbligo** di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta di parere al Ministero del Lavoro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È da precisare che, nell'ipotesi in cui una ex Onlus non si iscriva nei termini indicati al RUNTS, ma, pur perdendo la qualifica di Onlus, non si sciogla e continui ad operare, è tenuta a devolvere il patrimonio per la parte incrementale realizzata nei periodi di imposta in cui l'ente è stato iscritto all'Anagrafe delle Onlus (circ. Ag. Entrate n. 59/E/2007). Questa conclusione è stata ribadita nella nota del Ministero del Lavoro 28.04.2026, n. 6665, precisando che *"le istanze presentate tardivamente, ai sensi dell'art. 47 del Codice del Terzo settore provenienti da enti ex Onlus, privi di personalità giuridica o che non intendono acquisirla mediante l'iscrizione al RUNTS, potranno essere istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli art. 8 e 9 del D.M. 106/2020"*.

Con riferimento agli **enti con personalità giuridica**, invece, la Nota Ministeriale citata sopra prosegue affermando che *"per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell'art. 22 del Codice, da enti ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla con la iscrizione al RUNTS, ferma restando l'inconfigurabilità dell'avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilità, deve considerarsi la potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo, normativamente prescritto, e da attestare ai fini della iscrizione al RUNTS"*.

Infine, la nota ministeriale ribadisce che *"sempre con riferimento alle istanze presentate ex art. 22 del Codice successivamente al 31.03.2026 sono da considerare tardive anche qualora il Notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell'iscrizione prima del 31.03.2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni successivi"*.

Chi si aspettava, almeno in quest'ultimo caso, una qualche apertura potrà essere rimasto deluso, ma la normativa sul punto è piuttosto stringente. Per le **ex Onlus "pentite"**, dopo la devoluzione del patrimonio residuo non rimane altro che seguire la procedura ordinaria di iscrizione al RUNTS.

Per completezza di argomento, con riferimento alla mancata iscrizione al RUNTS delle Onlus, ricordiamo che l'art. 4, lett. o) L. 104/2024 interviene sull'art. 101, c. 8 del CTS, ampliando le ipotesi in cui la **perdita della qualifica** di Onlus non integra la fattispecie di scioglimento dell'ente.

Per le Onlus che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2 del CTS (enti esclusi), non possono assumere la qualifica di enti del Terzo settore ai sensi del medesimo art. 4, la perdita della qualifica di Onlus non integra **l'ipotesi di scioglimento** dell'ente ad alcune condizioni:

- gli statuti dell'ente devono prevedere espressamente lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, senza finalità di lucro e i beni devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle suddette attività;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, gli enti devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe sentito il Ministero del Lavoro, ai sensi dell'art. 148, c. 8 del Tuir.